

Normativa e prassi

Utili di fonte estera: concorrono al reddito in misura parziale

26 Giugno 2019

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul regime fiscale da applicare alle somme derivanti da partecipazioni di natura qualificata, formatisi nel 2017 ma deliberati nel 2018

Thumbnail

Image not found or type unknown
Alla distribuzione dei proventi prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, si applicano le disposizioni del regime transitorio. Questa è la sintesi della risposta fornita a una società fiduciaria con la **risoluzione n. 61/2019**, che chiedeva il corretto trattamento fiscale per le delibere di utili di fonte estera.

In particolare, il quesito è posto da una società fiduciaria che dichiara di avere incassato, nel 2018, utili per conto dei propri fiducianti titolari di partecipazioni di natura qualificata in una società argentina. Le somme incassate si riferiscono ad utili maturati nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.

Con la risoluzione viene chiarito che sulla parte imponibile di tali utili si applica la ritenuta alla fonte a titolo di acconto prevista dall'art. 27, comma 4, del Dpr n. 600/1973, nella versione vigente al 31 dicembre 2017.

L'Agenzia richiama l'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge di bilancio 2018 che ha in parte modificato il regime impositivo dei redditi di natura finanziaria conseguiti da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio d'impresa, derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate (articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir). Ai redditi di capitale derivanti da tali partecipazioni viene estesa l'aliquota del 26% e le modalità di tassazione previste per le partecipazioni non qualificate mediante l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta o dell'imposta sostitutiva.

La legge di bilancio 2018 ha, infatti, modificato le modalità di tassazione degli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti ad IRES e dei proventi assimilati (articolo 47 del Tuir) e le disposizioni in materia di ritenute sui dividendi (articolo 27 Dpr 600/1973).

Le nuove disposizioni si applicano ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018 e la tassazione, relativamente agli utili derivanti da partecipazioni qualificate, opera in base al principio di cassa sui dividendi percepiti a decorrere dal 1° gennaio 2018.

L'articolo 1, comma 1006, della legge n. 205/2017 introduce una deroga a tale principio generale prevedendo un regime transitorio al fine di non penalizzare i soci che detengono partecipazioni qualificate in società con riserve di utili formati prodotti fino al 31 dicembre 2017, *deliberati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al dm 26 maggio 2017*".

L'Agenzia richiama l'articolo 47, comma 1, del Tuir, secondo il quale gli utili derivanti da partecipazioni qualificate, non percepiti nell'esercizio di impresa commerciale, concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio, persona fisica, da assoggettare ad Irpef in misura parziale. Tale misura varia in ragione dell'aliquota Ires vigente nel periodo di maturazione dell'utile.

Per quanto concerne il trattamento fiscale degli utili di interesse nel caso di specie, l'Agenzia ricorda che la lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 del Tuir disciplina le condizioni al ricorrere delle quali i titoli esteri possono essere assimilati alle azioni: la relativa remunerazione deve essere costituita esclusivamente da utili e deve essere totalmente indeducibile dal reddito della società emittente secondo le regole proprie vigenti nel Paese estero di residenza.

La legge di bilancio 2018, modificando il regime fiscale degli utili e degli altri proventi di fonte estera derivanti da partecipazioni di natura qualificata in soggetti residenti in Paesi che non sono considerati a regime fiscale privilegiato, lo uniforma a quello per i dividendi riconducibili a partecipazioni non qualificate, mediante l'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% (articolo 27, comma 4, Dpr n. 600/1973).

Ad avviso dell'Agenzia, in relazione alle distribuzioni di utili effettuate dal 1° gennaio 2018 ma relative a utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 è ancora operante la precedente disciplina, secondo la quale gli utili e gli altri proventi di fonte estera derivanti da

partecipazioni di natura qualificata partecipano parzialmente alla determinazione del reddito complessivo e qualora relativi a partecipazioni in società non residenti in Paesi a fiscalità privilegiata sono assoggettati a ritenuta a titolo di acconto (lettera a) , primo comma, articolo 27, comma 4, Dpr n. 600/1973).

Tale regime di favore, finalizzato a salvaguardare il regime fiscale degli utili formati in periodi d'imposta precedenti all'introduzione del nuovo regime fiscale in vigore dal 1° gennaio 2018, riguarda sia la misura dell'utile da sottoporre ad imposizione, sia le modalità di imposizione.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/utuli-fonte-estera-concorrono-al-reddito-misura-parziale>